



Assoarmieri ci mette la faccia

“Scripta Manent”

Mi sento in dovere, quale presidente di Assoarmieri e quale cittadino italiano, di manifestare e dissentire fortemente senza alcuna vergogna allo scempio di camuffare in un decreto legge strategie politico-criminali di presunte risposte in chiave di sicurezza emergenziale al forte allarme sociale generato da fenomeni criminosi gravi e complessi che nulla hanno a che fare con la corretta legittimità della detenzione di armi, con la corretta produzione, importazione, acquisto e cessione delle stesse con ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico del comparto armiero italiano, fiore all’occhiello di un’economia ancora sana, fatta da persone sane del nostro paese.

Il nostro paese – che non è più il “*Bel Paese*” di una volta – se le nostre istituzioni approvano senza leggere e senza capire un decreto legge che cela nelle sue finalità una politica mediatica sempre più forte e repressiva dei diritti costituzionali.

Il d.l. “*antiterrorismo*” in corso di conversione si inserisce nel solco di una strategia politico-criminale incentrata sulla mera risposta in chiave securitaria ed emergenziale al forte allarme sociale generato da fenomeni criminosi gravi e complessi. All’introduzione o estensione di norme incriminatrici si aggiungono ulteriori ampliamenti delle misure di prevenzione, da considerarsi sostanzialmente anch’esse di natura penale, nonché dei poteri della polizia – si pensi in particolare all’art. 7 del d.l., in tema di trattamento dei dati personali – e dei servizi di sicurezza.

Certo, introdurre norme penali e processuali penali non costa alcunché – almeno a prima vista – ed è anzi remunerativo in termini di rassicurazione simbolica, di statistiche sul consenso popolare e, in prospettiva, di voti. E così, ad ogni emergenza vera o presunta, si cede alla narrativa dell’insufficienza degli strumenti repressivi vigenti e all’illusoria esaltazione dell’efficacia dell’intervento punitivo e, quindi, all’utilità della sua espansione ed anticipazione quanto maggiore possibile.

Vi sono alcune riserve in rapporto all'argomento dell'obbligo di tutela penale richiamato dalla relazione al d.d.l., corrisponde al dato, comunemente noto, per cui non sempre – in particolare, come si dirà, non nel caso della detenzione, uso e messa a disposizione di precursori di esplosivi – l'Unione Europea pone obblighi di tutela penale, limitandosi a richiedere sanzioni “*effettive, proporzionate e dissuasive*”; ed anche quando pone obblighi di tutela penale, l'attuazione nazionale risulta talora connotata da ‘eccesso di zelo’ repressivo.

L'art. 3 del d.l. introduce ai commi 1 e 2 due nuovi reati contravvenzionali: “*Detenzione abusiva di precursori di esplosivi*” di cui all'allegato I del Regolamento CE n. 98/2013 e “*Omessa denuncia*” del furto o della sparizione di precursori di esplosivi di cui agli allegati I e II del Regolamento. Qui la tutela penale viene anticipata fino ai reati-ostacolo di un reato-ostacolo, o di un pericolo presunto, ossia la detenzione di esplosivi. Sul piano della legalità, la tecnica normativa è sostanzialmente quella della norma penale in bianco: quali sostanze si possano detenere dipende, infatti, esclusivamente dal Regolamento.

In linea generale, un diritto penale conforme al principio di offensività non è sufficiente ai fini della punibilità che sussista una condotta esteriore, ovvero la manifestazione del pensiero di commettere atti di terrorismo; ciò è sufficiente ai fini dell'osservanza del principio di materialità (*nullum crimen sine actione*), ma non di quello di offensività, che richiede una condotta realmente ed attualmente dannosa o pericolosa per un bene giuridico. Non è diritto penale del fatto, nel senso della conformità al principio di offensività, quello che si accontenta di “qualsiasi condotta (preparatoria) diretta a commettere un reato”.

Siamo di fronte all'ennesimo abuso (incostituzionale) dell'istituto del Decreto Legge, in un contesto, oltretutto, eterogeneo di norme che di fatto mette il Parlamento di fronte alla necessità di approvare o respingere “in blocco” il provvedimento. Le norme introdotte non solo non servono ad adeguare la legislazione italiana a quella comunitaria, ma addirittura vanno in rotta di collisione con quest'ultima, inserendo disposizioni contrastanti con quelle vigenti negli altri Stati europei.

Le norme sui caricatori sono inutili perché i controlli sono impossibili, tanto più che chiunque può acquistare liberamente caricatori all'estero.

In sintesi: norme inutili e dannose per la sicurezza pubblica, contrastanti con le regole europee tali da danneggiare fabbricanti e rivenditori italiani rispetto a quelli esteri, del tutto inefficaci rispetto alla circolazione illegale di armi, che costituisce il vero problema per la sicurezza pubblica.

Abbiate il coraggio e impegnatevi a comprendere di:

- *porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire il rispetto del testo del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 di tutte le condizioni precisate dal parere parlamentare reso in data 18/09/2013, in particolare con riferimento all'introduzione nel testo di tale decreto di "una disposizione che – al fine di salvaguardare posizioni già acquisite – garantisca il permanere della legittimità della detenzione di armi, a prescindere dalle modifiche normative successive, da applicarsi solo per il futuro, consentendo sempre e comunque la produzione, l'importazione, l'acquisto e la cessione delle armi dei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'abrogato articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110;*
-
- *porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che il regime giuridico dei caricatori di arma sia sempre conforme al diritto comunitario o al diritto internazionale in materia, e a disporre che l'obbligo di denuncia della detenzione comunicazione del possesso dei caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte venga sostituita, per i soggetti autorizzati alla detenzione di armi, con l'obbligo di comunicazione al locale ufficio di pubblica sicurezza, assistito da una sanzione amministrativa e non penale;*
-
- *porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che vengano considerate armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica solo quelle effettivamente pericolose per la pubblica sicurezza perché agevolmente trasformabili in armi automatiche, con l'esclusione delle armi in calibro a percussione anulare o la cui somiglianza con le armi automatiche è meramente estetica;*
- *porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che possa essere legittimata una detenzione delle armi di cui alla categoria B, punto 7; dell'allegato I alla direttiva 91/477/Cee del Consiglio del 18 giugno 1991 in numero sufficiente ai fini della pratica sportiva, anche attraverso la previsione di licenze speciali;*
- *porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire che le misure approvate con il decreto-legge in parola non abbiano ripercussioni negative su tutti gli operatori del settore economico.*

Il decreto legge, il “decretaccio” di Pasqua, deve ora passare dall’aula del senato, ma dopo l’iter che ha seguito e considerando la volontà del governo e la scadenza del 20 aprile molto vicina, è forte la probabilità che venga convertito in legge senza interventi né ripensamenti.

(Si ringrazia per i contributi messi a disposizione per argomentare la questione del D.L. Antiterrorismo)

Il Presidente
Assoarmieri

Avv. Antonio Bana